



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da David Casanova, nato a Lucca il 25.4.1975 e residente in Pescia, via delle Cartiere n. 76/d (CF CSNDVD75D25E715I) per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, iscritto al n. 44-1/2024 R.G. PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 9.4.2024 il debitore David Casanova ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; lo stato di famiglia; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti; una certificazione dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi già in carico all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa maria Lucetta Russotto, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il debitore ha chiesto al tribunale di voler: dichiarare l'apertura della liquidazione controllata con nomina del gestore della crisi come liquidatore; autorizzare la liquidazione del TFR che maturerà alla cessazione del rapporto di lavoro *in itinere*, con accredito sul c/c della procedura; autorizzare il mantenimento del rapporto di c/c bancario



deputato all'accreditamento degli stipendi; autorizzare l'istante e la sua famiglia a continuare ad occupare l'immobile adibito ad abitazione principale; disporre l'improponibilità ed improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive ad opera dei creditori anteriori; fissare la quota di reddito da destinare al mantenimento proprio e del suo nucleo familiare.

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente, riportato in epigrafe.

2. Il ricorrente non svolge attualmente attività di impresa, risultando assunto alle dipendenze della Futura s.p.a. dal 2015: non è, quindi, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di € 182.909,76; svolge attività di lavoro dipendente, dalla quale ritrae una retribuzione mensile attuale, al netto delle imposte e al lordo della cessione del quinto in essere, di € 1.700,00 circa (cfr. modello 730/2023 e buste paga in atti). David Casanova è pieno proprietario dell'immobile adibito a sua abitazione, acquistata nel 2007 al prezzo di € 105/mila, sulla quale grava un'ipoteca di primo grado in favore della Credit Agricole Italia OGB s.r.l., con un debito residuo di € 58.485,00; è altresì proprietario di una vettura FIAT Punto asseritamente non funzionante e, quindi, priva di valore commerciale; il suo nucleo familiare è composto anche dalla moglie (a suo carico, poiché non percettrice di reddito) e da un figlio (affetto da una patologia dello spettro autistico).

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

4.1 La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La prospettata necessità di continuare ad occupare il compendio immobiliare, attualmente adibito ad abitazione principale del ricorrente e degli altri componenti del suo nucleo familiare, giustifica la mancata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII* e la possibilità di continuare ad occuparlo sino al dì della sua liquidazione.

Non può allo stato escludersi dalla liquidazione l'autovettura Fiat Punto tg BT 751HM difettandone la stima; resta salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione di detto bene ove essa risulti antieconomica.

4.2. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII); spetterà altresì al giudice delegato ogni determinazione in merito alle modalità di accredito della quota di reddito (eventualmente) eccedente l'importo finalizzato al soddisfacimento delle predette esigenze di sostentamento.

4.3. Merita sin d'ora precisare che il trattamento retributivo spettante a David Casanova deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura la cessione del quinto dello stipendio e del TFR in favore della Findomestic Banca SPA, pattuita in sede di concessione del finanziamento.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole



proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art. 2741 c.c.*; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, il creditore cessionario del quinto dello stipendio deve concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144, primo comma, CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.



4.4. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell’apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell’art. 150, richiamato dall’art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell’esecuzione o della cautela - ove appositamente investito - l’assunzione delle conseguenti decisioni.

5. Va, infine, segnalato che nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell’art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell’OCC sarà autorizzato (in prededucazione), all’esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di David Casanova, nato a Lucca il 25.4.1975 e residente in Pescia, via delle Cartiere n. 76/d (CF CSNDVD75D25E715I)

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori (ove non l’abbia già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall’elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente a restare nell’abitazione sita in Pescia alla via delle Cartiere n.76/d fino alla sua vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l’inserimento della sentenza nell’apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell’ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, stante la presenza nel patrimonio da liquidare di un bene immobile e di un bene mobile registrato;



h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 10.4.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

